

Primo Piano

ANTIRICICLAGGIO

TITOLARE EFFETTIVO: << Rispetto alla prima stesura del decreto, inviato dal MEF al Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto appena pubblicato **non contiene** il comma: "i titolari effettivi possono omettere i dati, fornendone adeguata motivazione, qualora l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esponga il medesimo ad un rischio **sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione** Possono sussistere circostanze eccezionali per le quali il titolare effettivo" >>.

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE ISITUTISCE IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Obbligo di comunicazione, accesso e consultazione di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust

EMANUELE FISICARO
MILANO

In Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, è stato pubblicato il Decreto **11 marzo 2022, n. 55** del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico che istituisce il registro dei titolari effettivi. Il Decreto, che entrerà in vigore il **9 giugno 2022** si compone di 12 articoli ed emanato in attuazione dell'art. 21, comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007. Dalla lettura del decreto emerge in maniera chiara che il registro per essere operativo bisogna necessariamente attendere l'attuazione di diversi decreti. Nello specifico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore deve essere emanato:

- il disciplinare tecnico sulla protezione dei dati personali;
- il decreto del MISE-MEF sui diritti di segreteria;
- il decreto dirigenziale sulle specifiche tecniche della comunicazione unica di impresa per le comunicazioni dei dati e informazioni sui titolari effettivi.

🔗 accesso

Le Autorità possono accedere sia alla Sezione autonoma che a quella speciale del Registro, attraverso apposite convenzioni con Unioncamere. L'accesso inoltre è consentito ai soggetti obbligati destinatari della normativa antiriciclaggio, previo accreditamento da richiedere alla Camera di commercio territorialmente competente. Le eventuali difformità tra quanto verificato in sede di adeguata verifica e da quanto risulti dalla consultazione delle sezioni autonoma e speciale deve essere tempestivamente segnalato alla Camera di commercio. L'accesso alla sezione autonoma, inoltre, è consentito al pubblico "a richiesta e senza limitazioni", salvo che per i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi che abbiano **dichiarato la propria qualità di controinteressato**.

L'accesso al pubblico dà la possibilità di conoscere il nome, cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza del titolare effettivo nonché le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007.

L'accesso alla sezione speciale è invece consentito a qualunque persona fisica o

giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso in quanto titolare. Purtroppo il decreto pubblicato non contiene il comma, al contrario di quanto prevedeva la prima stesura, della possibilità di omettere la comunicazione dei dati qualora esponga al pericolo il titolare effettivo.



Eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro 30 giorni.

TRUST

1

DATI

Il registro sarà formato da due sezioni:

a) Sezione autonoma, che conterrà i dati e le informazioni sui titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private;

b) Sezione speciale, che conterrà le informazioni sui titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini. Il soggetto gestore del registro è Infocamere S.C.p.A.

SOGGETTI

2

I TEMPI

Comunicazioni

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva da effettuare alla sezione autonoma del registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, le stesse dovranno essere effettuate dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e dal fondatore, se in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

Al controinteressato la Camera di commercio deve inviare la richiesta di accesso al suo indirizzo PEC ed entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di accesso, il controinteressato potrà trasmettere, sempre a mezzo PEC, una motivata opposizione. La Camera valuta caso per caso le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, tenendo anche conto del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso